



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

- Revisione 6
- Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società  
Circet Italia S.p.A. con delibera del 6 luglio 2023



## Indice

PREMESSA.....	5
DEFINIZIONI.....	7
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>11</b>
1. DESTINATARI DEL MODELLO.....	11
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	13
2.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	13
2.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto (c.d. reati-presupposto).....	13
2.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	21
2.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello.....	23
2.5. Le Linee Guida di Confindustria ed il Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione dell'ANCE.....	24
2.6. La responsabilità degli enti nei Gruppi societari.....	26
2.7. Le sanzioni applicabili all'ente.....	27
3. CIRCET ITALIA ED IL GRUPPO CIRCET.....	31
3.1. Sistema di deleghe e procure.....	32
3.2. Gestione delle risorse finanziarie.....	33
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CIRCET ITALIA.....	35
4.1. Gli obiettivi perseguiti e la funzione del Modello.....	35
4.2. La costruzione, l'adozione e l'aggiornamento del Modello ed i suoi rapporti con il Codice Etico.....	37
4.3. Il Modello nel contesto di Circet Italia.....	39
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	43
5.1. Requisiti di eleggibilità.....	43
5.2. Requisiti funzionali e composizione.....	43
5.3. Nomina, revoca, decadenza, rinuncia e sostituzione.....	45
5.4. La collocazione organizzativa.....	46
5.5. Le funzioni.....	46
5.6. Attività e poteri.....	47
5.7. Flussi informativi.....	48
5.8. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	50
6. SEGNALAZIONI (c.d. <i>WHISTLEBLOWING</i> ).....	51
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	53



## PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni fornite:

- dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002, ultimo aggiornamento a giugno 2021;
- dal Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione approvato dall'ANCE ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, revisione 2013, aggiornamento 2022.

In virtù del contesto internazionale nel quale opera il Gruppo Circet, ove compatibili con l'Ordinamento giuridico italiano sono altresì tenuti in considerazione:

- la legge francese sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione dell'economia (c.d. "Sapin II" del 2017);
- il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense del 1977;
- lo United Kingdom Bribery Act (UKBA) del 2010.

Al fine di armonizzare i differenti presidi di legalità già adottati da Circet Italia S.p.A. e di massimizzarne l'efficacia preventiva anche in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, il presente documento è inoltre coordinato con il Sistema di Gestione Integrato già implementato dalla Società e certificato secondo i seguenti standard:

- ISO 9001 – Qualità;
- ISO 14001 – Ambiente;
- ISO 45001 – Sicurezza sul lavoro;
- ISO 37001 – Anticorruzione;
- ISO 50001 – Energia;
- ISO 27001 – Sicurezza delle informazioni;
- UNI 11352 – Energy Service Company (E.S.Co.);
- SA8000 – Responsabilità sociale.



## DEFINIZIONI

“**Circet Italia**” o la “**Società**”: Circet Italia S.p.A., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 108;

“**Gruppo Circet**”: Circet Italia S.p.A., la controllante diretta Circet ItalY Holding S.r.l., la *holding* europea Circet Europe Société par actions simplifiée e tutte le società da quest’ultima controllate od alla medesima collegate;

“**Organi sociali**”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Circet Italia ed i relativi componenti;

“**Dipendenti**”: tutti i dipendenti di Circet Italia (compresi i dirigenti);

“**Collaboratori**”: coloro che prestano attività lavorativa in favore di Circet Italia in virtù di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato;

“**Consulenti**”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Circet Italia sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;

“**Partner**”: controparti contrattuali di Circet Italia con le quali la stessa instauri una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (RTI, ATI, Consorzi, Joint venture, ecc.);

“**D.Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

“**Modello**” o “**MOGC**”: il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 adottato da Circet Italia e volto a prevenire reati indicati quali c.d. “reati-presupposto” nel Decreto stesso. Esso prevede, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

“**Codice Etico**”: il codice etico adottato da Circet Italia nella revisione *pro tempore* vigente;

“**Reati-presupposto**”: i reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità penale-amministrativa degli enti ai sensi del Decreto;

“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento;

“**Processo/i sensibile/i**” e “**attività sensibile/i**”: attività di Circet Italia nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati-presupposto;

“**Protocollo/i di prevenzione**”: insieme di policy, manuali, procedure, prassi operative e sistemi di controllo utili a prevenire la commissione di uno o più reati-presupposto.

TABELLA DEGLI ACRONIMI (Sistema di Gestione Integrato)	
SGI	Sistema di Gestione Integrato
PG	Procedura Gestionale
IO	Istruzione Operativa
MP	Modulo Procedura

SP	Scheda Processo
SVL	Scheda Valutazione Lavoro
NC	Non Conformità
AC	Azione Correttiva
AP	Azione Preventiva
CdA	Consiglio di Amministrazione
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01
D&I	Diversità e inclusione
FDC	Funzione di Conformità
AD/CEO	Amministratore Delegato / Chief Executive Officer
DAFC/CFO	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo / Chief Financial Officer
DRU/CPO	Direttore Risorse Umane / Chief People Officer
RSGI/PMD	Responsabile Sistema di Gestione Integrato / Process Management Director
RLEG/GC	Responsabile Ufficio Legale / General Counsel
DO/OD	Direttore Operativo / Operation Director
DC/CD	Direttore Commerciale / Commercial Director
RC/KAM	Responsabile Commerciale / Key Account Manager
RUG/TCM	Responsabile Ufficio Gare / Tenders & Contracts Manager
RCP/CM	Responsabile Controllo di Gestione / Controlling Manager
RACQ/PUM	Responsabile Ufficio Acquisti / Purchasing Manager
RSUB/SM	Responsabile Ufficio Subappalti / Subcontracting Manager
RLOG/LM	Responsabile Ufficio Logistica / Logistics Manager
RMAG/WR	Responsabile Magazzino / Warehouse Responsible
RSI/ITM	Responsabile Sistema Informativo / IT Manager
RITLC/TLMA	Responsabile Ingegneria TLC / Engineering TLC & M&A
RRU/HRM	Responsabile Risorse Umane / Human Resources Manager
ROD/OM	Responsabile Operativo di Direzione/i / Operation Manager
ASI	Addetto Sistemi Informativi
AS	Amministratore di Sistema
ABD	Amministratore Base di Dati
AR	Amministratore di Rete
DPO	Data Protection Officer
TT	Titolare del Trattamento
RT	Responsabile del Trattamento
RTE	Responsabile Trattamento Esterno
IT	Incaricato Trattamento
CTT	Contitolare del Trattamento
CLM/OPPL	Controllo Lavori e Magazzini / Operation Process Leader
CP	Controllo Produzione e Subappalti
RT	Responsabile Tecnico
RHSEQ/HSEQM	Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza / Health, Safety, Environment & Quality Manager
EGE	Esperto Gestione dell'Energia
EM	Energy Manager
DL/OD	Datore di Lavoro / Operation Director
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RDSA8000	Rappresentante della Direzione SA 8000
RLSA8000	Rappresentante dei Lavoratori SA 8000
ACT	Assistenza Tecnica
RAO/OAM	Responsabile Area Operativa / Operation Area Manager
RLO/OL	Responsabile Linea Operativa / Operation Leader
AT/FOTC	Assistente Tecnico / Field Operation Technical Coordinator
CC	Capo Cantiere
CS	Capo Squadra



## PARTE GENERALE

### 1. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono da considerarsi diretti Destinatari del presente Modello e dunque tenuti, anche in forza del Sistema Disciplinare di seguito introdotto, ad osservarne i precetti ed i contenuti:

- gli Amministratori, gli eventuali Direttori Generali, ogni altro Organo Sociale statutariamente previsto, i Direttori Operativi nonché, più in generale, i dirigenti della Società (cosiddetti *soggetti apicali*);
- i dipendenti della Società ed i lavoratori para-subordinati, somministrati, distaccati (cosiddetti *soggetti sottoposti all'altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o di apposite clausole contrattuali e nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito di aree di attività individuate come sensibili all'interno del presente Modello, possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto dei contenuti dello stesso anche i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i clienti, i fornitori e i partner (comprese le società di somministrazione di lavoro);

L'Amministratore Delegato, con il supporto del General Counsel, si coordina con l'Organismo di Vigilanza al fine di individuare eventuali, ulteriori categorie di destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici instaurati con soggetti terzi diversi da quelli già indicati ed all'attività dai medesimi svolta nei confronti della Società.



## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

### 2.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il successivo 4 luglio, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui da tempo l’Italia aveva aderito.

L’ambito dei soggetti collettivi (c.d. enti) ai quali si applica il Decreto è definito dal relativo art. 1. In particolare, i destinatari della normativa in parola sono:

- le persone giuridiche private (enti ed associazioni fornite di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici che agiscono *iure privatorum*.

Sono dunque esclusi solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La natura della responsabilità degli enti è di genere “misto” ed è caratterizzata dalla compresenza di tratti tipici tanto del sistema sanzionatorio penale quanto di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, all’ente si applicano sanzioni di carattere amministrativo, tale essendo la natura dell’illecito al medesimo ascrivibile, ma il sistema sanzionatorio è incentrato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione.

Ciò in quanto la responsabilità degli enti deriva dalla commissione (anche in forma di semplice tentativo) di specifici reati. La base operativa proposta è quella della teoria organica e della c.d. colpa di organizzazione: in presenza di carenze organizzative dell’ente che abbiano reso possibile la commissione di un reato, la prova dell’esistenza di un collegamento rilevante tra il reato stesso, la persona fisica che lo ha commesso e l’ente consente di imputare (anche) a quest’ultimo le conseguenti responsabilità, per cui la sanzione rivolta alla persona giuridica ha la funzione di colpire il medesimo centro di interessi che ha dato luogo al reato.

Trattandosi di un illecito “proprio” dell’ente, la sua responsabilità è sempre distinta ed autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e sussiste anche laddove tale soggetto non sia stato identificato, non sia imputabile o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

### 2.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto (c.d. reati-presupposto)

La responsabilità amministrativa degli enti, come accennato, non dipende dalla commissione di qualunque illecito penale.

L'ente può, infatti, essere direttamente chiamato a rispondere solamente in relazione ai reati tassativamente ricompresi nel catalogo "chiuso" contenuto nel Decreto o comunque inclusi nel novero dei reati-presupposto da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione della presente revisione del Modello, in particolare, rientrano tra i reati-presupposto le seguenti fattispecie:

**A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 231/01) e Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/01)**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode nel conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/86)
- Peculato (art. 314 c.p.)<sup>1</sup>
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)<sup>2</sup>
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)<sup>3</sup>
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 25, co. 1, ult. periodo, D.Lgs. 231/01, i "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale" rilevano quali reati-presupposto solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

**B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01)**

- Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. in relazione agli art. 476-490, 492 e 493 c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la sicurezza cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, co. 11, DL 105/19)

**C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)

**D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**F) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55 D.Lgs. 19/23)
- G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01)**
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
  - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
  - Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 302 c.p.)
  - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 del D.L. 625/79, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15)
  - Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999
- H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01)**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01)**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- L) Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01)**
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98)
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98)
- M) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01)**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 583 c.p.)
- N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter, co. 2, c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, co. 2, D.Lgs. 231/01)

**P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)**

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22 aprile 1941, n. 633)

**Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

**R) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Associazione per delinquere od associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Norme ambientali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera con superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 5 D.Lgs. 152/06)

- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A (art. 1 L. 150/92)
  - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C (art. 2 L. 150/92)
  - Reati previsti dal codice penale richiamati dall'art. 3-bis co. 1 L. 150/92
  - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/92)
  - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/93)
  - Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/07 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)
  - Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/07 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)
- S) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)**
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98)
  - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 286/98)
- T) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01)**
- Reati di cui all'articolo 3, co. 3-bis, L. 654/75
- U) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01)**
- Reati di cui agli articoli 1 e 4 L. 401/89
- V) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)**
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)<sup>4</sup>
  - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)<sup>5</sup>
  - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)<sup>6</sup>
- W) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01)**
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73)

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, D.Lgs. 231/01 i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione rilevano quali reati-presupposto solo *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)
- Evasione dell'IVA all'importazione (art. 70 D.P.R. 633/72)<sup>7</sup>

**X) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecimes D.Lgs. 231/01)**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecimes c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

---

<sup>7</sup> La fattispecie viene inclusa prudenzialmente in ragione dell'incertezza interpretativa tutt'oggi riscontrabile in merito alla rilevanza della stessa quale ipotesi di "contrabbando". Nonostante la giurisprudenza maggioritaria non ritenga configurabile alcun reato di contrabbando in relazione all'evasione del tributo (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. 16463/16; Cass. Civ., Sez. V, sent. 8473/18; Cass. Civ., Sez. V, ord. 5962/19; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16860/10; Cass. Pen., Sez. III, sent. 34256/12; Cass. Pen., Sez. III, sent. 13040/14; Cass. Pen., Sez. III, sent. 45468/14; Cass. Pen., Sez. III, sent. 28251/15; Cass. Pen., Sez. III, sent. 404/19; Cass. Pen., Sez. III, sent. 37600/20), non mancano anche in epoca recente pronunce di legittimità di segno diametralmente opposto (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 5870/11; Cass. Pen., Sez. III, sent. 24525/13; Cass. Pen., Sez. V, sent. 7750/18).

**Y) Delitti contro l'incolumità pubblica e contro l'industria e il commercio commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva (art. 12 L. 9/13)**

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**Z) Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/06)**

*commissione in forma transnazionale<sup>8</sup> dei seguenti reati:*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/98)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il Decreto si applica anche qualora i reati-presupposto siano commessi all'estero, salvo che nei confronti dell'ente non proceda già lo Stato in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

### 2.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

#### *Rapporti tra l'autore del reato e l'ente*

La responsabilità amministrativa dell'ente presuppone innanzitutto che uno dei reati di cui sopra sia stato commesso da un soggetto legato all'ente stesso da un rapporto qualificato (artt. 6 e 7 del Decreto). Deve, pertanto, trattarsi di:

- soggetti "*in posizione apicale*", ossia tutti coloro che rivestono cariche di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, i consiglieri di amministrazione, i sindaci, eventuali direttori generali, i direttori delle unità organizzative

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 3 della L. 16.3.2006 n. 146 è da considerarsi transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, allorquando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, o ancora sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o abbia effetti sostanziali in un altro Stato

autonome nonché le persone che gestiscono, anche soltanto in via di fatto, l'ente stesso od una sua unità organizzativa. Si tratta dei soggetti concretamente dotati di un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. In caso di delega di funzioni, rientrano nella presente categoria anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali;

- soggetti “sottoposti all'altrui direzione”, ossia tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, i soggetti che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società, svolgono mansioni per conto o nell'interesse della stessa sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali.

#### *Rapporti tra l'autore del reato e l'ente*

È, inoltre, necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 del Decreto), laddove:

- l' “interesse” sussiste quando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia poi stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l'ente abbia tratto dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Non è richiesta la contemporanea sussistenza di entrambi i presupposti, essendo sufficiente la ricorrenza anche di uno solo di essi.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi in senso unitario, essendovi una chiara differenza tra un possibile beneficio di qualunque natura astrattamente ottenibile in conseguenza dell'illecito, da un lato, ed un vantaggio concretamente conseguito grazie alla commissione del reato, dall'altro.

In altri termini, la responsabilità dell'ente sussiste non solo quando esso abbia tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale risultato, l'illecito abbia trovato motivazione nell'interesse dell'ente.

#### *Esenzione da responsabilità*

Al ricorrere dei presupposti sin qui esaminati, l'ente può essere ritenuto esente da responsabilità solo in funzione degli strumenti preventivi di cui lo stesso si era dotato, prima del fatto, al fine di scongiurare la commissione del reato.

In particolare, il Decreto detta una disciplina differente a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione “apicale” ovvero da un soggetto “sottoposto all'altrui direzione”.

Nel primo caso (art. 6 co. 1 del Decreto), la responsabilità dell'ente è esclusa *se lo stesso dimostra* che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- il/i soggetto/i ha/hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

La responsabilità dell'ente è esclusa solo quando tali condizioni ricorrono tutte congiuntamente.

Nel secondo caso (art. 7 co. 1 e 2 del Decreto), invece, l'ente non può essere ritenuto responsabile *a meno che l'accusa non dimostri* che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Tale inosservanza, tuttavia, è normativamente esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### 2.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello

Diventa, a questo punto, cruciale individuare i requisiti che il Modello deve soddisfare affinché sia garantita all'ente l'efficacia esimente voluta dal Legislatore.

In proposito, il Decreto si limita a dettare alcuni principi generali in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo, senza però indicarne nel dettaglio le caratteristiche specifiche.

In via di prima approssimazione, l'implementazione del Modello può validamente determinare la non punibilità dell'ente solo qualora esso sia:

- efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se i suoi contenuti trovino applicazione nelle procedure adottate e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto, inoltre, fornisce alcune indicazioni in merito al contenuto minimo del quale un Modello deve essere dotato per potersi definire "efficace".

In particolare, si prevede che esso debba:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto, infine, prevede che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, si verifichino

significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati-presupposto.

## 2.5. Le Linee Guida di Confindustria ed il Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione dell'ANCE

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed i contenuti del Modello<sup>9</sup>.

In particolare, le Linee Guida suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/01;
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui<sup>10</sup>:

- *nel caso di reati dolosi, il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;*
- *nel caso di reati colposi, per loro natura incompatibili con una elusione fraudolenta (cioè dolosa) dei modelli, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.*

---

<sup>9</sup> L'edizione più recente del documento è stata pubblicata nel giugno del 2021. Con specifico riferimento ai reati ambientali, nel corso del 2020 è stato altresì pubblicato il documento "Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale" elaborato da FISE Assoambiente.

<sup>10</sup> Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 40 e seguenti.

Per quanto concerne i reati dolosi, gli accorgimenti preventivi possono essere sintetizzati in:

- *adozione di un Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;*
- *sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;*
- *procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;*
- *poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;*
- *comunicazione al personale e sua formazione;*
- *sistemi di controllo integrato che considerino tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare<sup>11</sup>.*

Per quanto attiene ai reati colposi, i sistemi di controllo preventivo – in aggiunta agli accorgimenti relativi ai reati dolosi – comprendono:

- *una struttura organizzativa che preveda un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali;*
- *formazione e addestramento specifico periodico che tenga conto (tra l'altro) della modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati;*
- *comunicazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati attraverso le consultazioni e le riunioni periodiche previste in materia di salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;*
- *una gestione operativa dei processi aziendali congruente ed integrata con il sistema di controllo<sup>12</sup>.*

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

---

<sup>11</sup> Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 51 e seguenti.

<sup>12</sup> Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 54 e seguenti

In considerazione di ciò devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida (cosiddetto Case Study), nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

## 2.6. La responsabilità degli enti nei Gruppi societari

Tra i numerosi spunti forniti dal citato documento elaborato da Confindustria, particolare attenzione merita – attesa l'assoluta pertinenza con la realtà della Società – il tema della responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito dei Gruppi di imprese.

Si tratta di aspetto in alcun modo affrontato dal Decreto e purtuttavia sicuramente "sensibile", in quanto potenzialmente idoneo ad estendere la responsabilità dell'ente inserito in un contesto di Gruppo anche a condotte illecite poste in essere al di fuori del perimetro operativo proprio dell'ente stesso.

In via generale, l'impossibilità tecnico-giuridica di riconoscere al Gruppo un'autonomia giuridica propria, distinta rispetto a quella delle singole società che ne fanno parte, esclude in radice la configurabilità di una responsabilità diretta *del* Gruppo ai sensi del Decreto.

Occorre, invece, interrogarsi in merito alla possibilità che le conseguenze sanzionatorie di un reato commesso nell'ambito di una società del Gruppo (ad es. una controllata) ricadano anche su altra e diversa società del Gruppo stesso (ad es. la *holding*).

In altri termini, la questione può correttamente essere impostata in termini di responsabilità *nel* Gruppo.

Orbene, in tale prospettiva deve innanzitutto escludersi l'operatività di qualsivoglia automatismo sanzionatorio fondato sulla mera esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento tra società del Gruppo. Nell'esempio precedente, la *holding* non potrà essere chiamata a rispondere per un reato-presupposto commesso nell'ambito della controllata solo perché ne detiene la partecipazione di controllo.

Né da tale rapporto societario può, di per sé, essere implicitamente dedotto un interesse concorrente della controllante nel fatto illecito commesso in seno alla controllata.

*"Perché anche un'altra società del Gruppo sia ritenuta responsabile da reato"* – osservano le Linee Guida – *"occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – alla controllante o a un'altra società del Gruppo"*<sup>13</sup>.

Tenendo a mente i sopra descritti criteri di imputazione della responsabilità all'ente, tuttavia, tale condizione non è ancora di per sé sufficiente a legittimare un addebito di colpevolezza nei confronti di un soggetto giuridico diverso da quello direttamente rimproverabile per il reato commesso.

Occorre, infatti, che la persona fisica che ha commesso il reato-presupposto presenti pur sempre un collegamento qualificato (anche) con la diversa persona giuridica alla quale si pretende di estendere gli effetti sanzionatori del suo operato.

---

<sup>13</sup> Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, 2021, pag. 94.

Ne deriva che la responsabilità di una società del Gruppo per un reato commesso nell'attività di altra società del medesimo Gruppo potrà ritenersi sussistente qualora:

- sia stato commesso un reato-presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della seconda, anche della prima;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla prima società abbiano partecipato alla commissione del reato-presupposto apportando un contributo causalmente rilevante, ad esempio impartendo direttive penalmente illecite alle Funzioni della seconda ovvero ricoprendo contemporaneamente ruoli di vertice in entrambe le società.

Al fine di fronteggiare il rischio di “espansione” della responsabilità amministrativa all'interno dei Gruppi societari è quindi opportuno prevedere un'architettura complessiva degli strumenti di prevenzione adottati dai singoli enti che, da un lato, rispetti l'autonomia giuridica degli stessi e, dall'altro, garantisca una sinergica armonizzazione dei rispettivi presidi organizzativi e di controllo.

In tale prospettiva, è necessario che:

- ciascuna società del Gruppo svolga autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ciascuna società del Gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti;
- i medesimi soggetti non rivestano, ove possibile, ruoli apicali in seno a più società del Gruppo;
- la controllante stimoli l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del Gruppo di propri Modelli organizzativi, eventualmente indicando una struttura comune del codice di comportamento, principi omogenei del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, che le controllate dovranno poi declinare ed implementare autonomamente in conformità alla realtà aziendale di ciascuna di esse;
- il Modello della controllante tenga conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del Gruppo nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato), delineando regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate;
- siano adeguatamente presidiate le attività od i processi affidati in *outsourcing* ad altre società del Gruppo, prestando particolare attenzione ai relativi rapporti contrattuali e di fatturazione *intercompany*.

## 2.7. Le sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 si articola in quattro differenti tipologie punitive:

- *Sanzione pecuniaria*: è sempre applicata in caso di condanna dell'ente. Essa viene calcolata mediante un sistema basato su quote, il cui numero e valore unitario deve essere determinato dal giudice penale: il numero delle quote (in ogni caso da individuarsi all'interno della cornice edittale di legge) dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; il valore della singola quota, invece, varia tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00 in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente ed allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

- *sanzioni interdittive*: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previsto dal Decreto in relazione all'illecito per il quale l'ente venga condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno, di regola, una durata temporanea variabile da tre mesi a due anni<sup>14</sup> e vanno ad incidere sulla specifica attività dell'ente nell'ambito della quale sia stato commesso l'illecito. Su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi dai quali desumere il concreto pericolo dell'ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare prima della sentenza di condanna;

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore ad esso equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Nel concetto di "profitto" deve essere ricompresa anche la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal risparmio di costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente venga condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno successivo alla data di commissione del reato ma la contestazione dell'illecito prima di tale termine interrompe definitivamente la prescrizione.

---

<sup>14</sup> In deroga a tale disciplina generale, con L. 9 gennaio 2019, n. 3, è stato previsto che, con riferimento agli illeciti dipendenti dai reati di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 321 e 322, le sanzioni interdittive si applichino "per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni", qualora il reato presupposto venga commesso da un soggetto "apicale", ovvero "per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro", qualora il reato presupposto venga commesso da un soggetto "sottoposto".

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.



### 3. CIRCET ITALIA ED IL GRUPPO CIRCET

Circet è la più grande realtà europea nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e, a livello di Gruppo, è presente in 14 Paesi con più di quindicimila dipendenti.

In tale contesto, Circet Italia rappresenta la struttura operativa attraverso la quale il Gruppo opera in Italia.

In particolare, la Società ha per oggetto principale la prestazione di servizi di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi e reti nei settori delle telecomunicazioni (telefonia fissa, mobile, reti in fibra ottica e sistemi a banda larga), energia e trasporti.

Presente da oltre trent'anni (fino al 2022 come CEIT S.p.A.), Circet Italia è oggi tra le prime aziende italiane a cui i più importanti operatori nazionali, pubblici e privati, affidano le proprie reti strategiche.

L'attuale struttura operativa della Società è articolata in una serie di funzioni centrali ed in cinque divisioni operative.

Nello specifico, a livello centrale sono collocate le funzioni amministrazione-finanza-controllo, legale, gestione delle risorse umane, commerciale, logistica, progettazione e servizi generali (al quale fanno capo gli uffici IT, HSEQ, subappalti ed acquisti).

Le cinque divisioni operative, denominate TLC1, TLC2, TLC3, TLC4 e T&E, sono organizzate secondo criteri geografici e di competenza specifica ed operano nella realizzazione e manutenzione di reti di accesso e trasporto in fibra ottica (FTTC, FTTS, FTTN, FTTH, FTTE), reti wireless (GSM, UMTS, 4G, 5G, WiMAX, WiFi), grandi impianti per ferrovie, reti stradali e autostradali, aeroporti civili e militari e di infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia elettrica.

Come anticipato, nell'ottica di assicurare la massima qualità dei servizi offerti e di operare secondo i più elevati standard di sicurezza, trasparenza e responsabilità Circet Italia ha implementato un SGI certificato secondo i riferimenti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 50001, ISO 27001, UNI 11352 e SA8000.

La Società è altresì iscritta nell'elenco delle imprese con Rating di Legalità gestito dall'AGCM nonché nelle c.d. *whitelist* antimafia.

L'assetto organizzativo di Circet Italia rispecchia il sistema tradizionale al cui vertice è collocato il Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente, un Amministratore Delegato ed uno o più Consiglieri Delegati.

L'Organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti utili o opportuni per il perseguimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue facoltà ad uno o più Consiglieri, determinandone i poteri ivi compreso quello di nominare e revocare procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per gli atti relativi ai poteri delegati, all'Amministratore Delegato.

Il controllo è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti e la revisione legale è attribuita ad una società di revisione esterna.

### 3.1. Sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono gli organi preposti a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e con la previsione di una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in relazione ai cambiamenti organizzativi della Società.

Inoltre, viene istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali (inclusi l'OdV ed il Collegio Sindacale) al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

Il sistema delle procure e delle deleghe attualmente in vigore ripercorre fedelmente il quadro che emerge dall'organigramma aziendale, sovrapponendosi allo stesso. Tale sistema costituisce parte integrante del Modello.

Le deleghe e le procure, previo vaglio dell'Ufficio Legale e quando ritenuto necessario, sono formalizzate con atti notarili e comunicate mediante lettere di incarico.

Ciascuno degli atti di delega o di conferimento di poteri contiene almeno le seguenti indicazioni:

1. il *soggetto delegante* (al quale il delegato riporta gerarchicamente) e la fonte del suo potere di delega o procura;
2. il *soggetto delegato*, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3. l'*oggetto e l'ambito della delega*, costituito dall'indicazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita; tali atti sono sempre correlati alle competenze e alle funzioni del soggetto delegato;
4. ove coerente con i poteri conferiti, i *limiti di valore* entro i quali il delegato è legittimato ad esercitare i poteri stessi; detto limite è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
5. la *data di emissione*;
6. la *firma del delegante e del delegato*.

Per quanto concerne le *procure permanenti*, queste sono conferite a soggetti interni della Società unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che implicino effettive necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile.

Tutte le procure e deleghe, a chiunque conferite, in aggiunta alle indicazioni ora descritte contengono altresì una dichiarazione con la quale il delegato si impegna a prendere visione delle prescrizioni dettate dal Codice Etico e dal Modello ed a rispettarne integralmente i contenuti.

Il sistema delle deleghe e delle procure della Società viene gestito dall'Ufficio Legale di concerto con le funzioni competenti e la documentazione viene resa disponibile sulla banca dati digitale aziendale a disposizione di tutti i soggetti aziendali presso la sede legale della Società.

### 3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire l'efficienza, economicità, verificabilità e tracciabilità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

1. la definizione, in maniera chiara, sistematica e conoscibile, delle risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nel cui ambito tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e l'individuazione del budget;
2. la rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, l'analisi delle cause, la loro valutazione ed il riporto dei risultati agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
3. la gestione di un sistema di reporting in grado di fornire informazioni efficaci anche a livello di Gruppo.

Le attività di cui sopra sono gestite dagli uffici Financial, Administration&Tax e Controlling sotto la responsabilità del CFO.

Allo scopo di conseguire tali obiettivi, si prevede:

- a. una fase di programmazione e di definizione del budget, formalizzata in specifici documenti societari;
- b. l'assegnazione all'ufficio Controlling del compito di garantire la costante verifica in ordine alla coerenza tra le spese effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di programmazione del budget.

Qualora emergano significativi scostamenti di budget o anomalie di spesa, l'ufficio Controlling è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV.



## 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CIRCET ITALIA

### 4.1. Gli obiettivi perseguiti e la funzione del Modello

Esaminate e recepite le prescrizioni del D.Lgs. 231/01, la Società, in piena coerenza con le politiche aziendali e di Gruppo dalla stessa da sempre perseguite, ha ritenuto di adottare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di conseguire standard sempre più elevati di legalità, correttezza ed eticità nella conduzione della propria attività d'impresa.

La Società è, infatti, consapevole del fatto che il Modello rappresenta uno strumento efficace per indurre tutti coloro che partecipano alla gestione ed all'operatività aziendale a tenere comportamenti corretti e quindi conformi all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto.

Fermo tale obiettivo, anche attraverso il coordinamento armonico con il SGI il Modello si propone, più in generale ed in termini di principio, di implementare un insieme di regole di condotta e protocolli di controllo idoneo non solo alla prevenzione dei reati fonte di responsabilità amministrativa ma anche a certificare, specie nei confronti dei terzi, il percorso di etica aziendale che la Società ha inteso intraprendere.

A tali fini, il Modello adottato dalla Società ha la funzione di:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società, in quanto simili condotte – anche nel caso in cui la Società possa apparentemente trarne vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- informare i Destinatari in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società – e dunque, indirettamente, a tutti i portatori di interessi comuni o collegati alla stessa – dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- identificare le attività cosiddette sensibili nello svolgimento delle quali sia astrattamente ravvisabile un rischio di commissione dei reati-presupposto ed individuare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e dell'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto;
- definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, dalla violazione del quale conseguono severe sanzioni disciplinari;
- consentire alla Società una costante vigilanza sulle proprie attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello.

I momenti fondamentali del Modello sono, pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, finalizzata ad individuare quelle nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati-presupposto;
- la diffusione del Modello ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza e di controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, con applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni, nonché la continua vigilanza sull’adeguatezza del Modello, con conseguente, eventuale aggiornamento dello stesso.

Ferme restando le finalità peculiari sopra descritte, il Modello si inserisce nel più ampio SGI già in essere, adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell’affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio ed in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
  - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
  - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno rispettivamente autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
  - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
  - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione all’accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  - lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e

concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette sensibili individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

#### 4.2. La costruzione, l'adozione e l'aggiornamento del Modello ed i suoi rapporti con il Codice Etico

##### *La costruzione del Modello*

Il Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/01, e da singole "Parti Speciali", ciascuna delle quali predisposta con riferimento alle diverse categorie di reati-presupposto rispetto alle quali sia stato ravvisato un rischio potenziale in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è frutto di complesse attività preparatorie, svolte anche grazie alla collaborazione di consulenti esterni specializzati in materia.

È stata innanzitutto svolta una prima fase di analisi preliminare nel corso della quale, avvalendosi delle competenze specifiche dei predetti consulenti esterni, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente rilevanti per la Società in relazione alle specifiche attività dalla stessa normalmente svolte ed ai connessi profili di rischio (c.d. attività sensibili).

Sulla base di quanto emerso dall'analisi preliminare, è stata predisposta la documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di *risk assessment*. Sono stati esaminati tutti i documenti rilevanti ed intervistate le funzioni aziendali responsabili della gestione delle attività sensibili.

I risultati del lavoro sopra descritto, riferiti alla presente revisione del Modello, sono riportati nel documento "Mappatura delle attività sensibili e risk assessment ex D.Lgs. 231/01" del maggio 2023 e nel relativo allegato di dettaglio, custoditi presso gli archivi della Società.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività sensibili considerate nel corso del *risk assessment*, si è scelto di impiegare strumenti differenti a seconda dell'intensità del rischio rilevata.

In particolare, nel caso in cui le attività sensibili presentino profili di rischio medi o alti in relazione ad una o più categorie di reati, la prevenzione di questi ultimi viene garantita mediante appositi protocolli comportamentali inseriti o richiamati all'interno di una specifica Parte Speciale insieme ad appositi principi del fare e del non fare, oltre che attraverso i principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima categoria all'interno del Codice Etico.

Nel caso in cui, invece, le attività sensibili presentino profili di rischio bassi in relazione ad una o più categorie di reati, la prevenzione di questi ultimi si ritiene sufficientemente garantita dal rispetto dei principi etici di comportamento espressamente associati alla medesima categoria all'interno del Codice Etico e dei principi del fare e del non fare previsti all'interno della pertinente Parte Speciale.

In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle categorie contemplate dal D.Lgs. n. 231/01 sia astrattamente ipotizzabile in relazione all'attività svolta dalla Società, si considera esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico.

### *L'adozione e l'aggiornamento del Modello*

L'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante apposita delibera.

La presente versione ("Revisione 6") è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/7/2023 (il Modello è stato adottato per la prima volta con delibera del Consiglio del 3 febbraio 2010 e le successive revisioni sono intervenute per assicurarne il costante e tempestivo adeguamento alle evoluzioni legislative ed ai mutamenti operativi ed organizzativi).

Il Modello deve sempre essere tempestivamente aggiornato, modificato e/o integrato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in conseguenza di:

- violazioni gravi delle prescrizioni del Modello che ne abbiano manifestato l'inefficacia;
- modificazioni dell'assetto interno organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- modifiche normative.

Fatta salva la facoltà per gli organi sociali di proporre in qualsiasi momento revisioni, integrazioni e/o modifiche, il compito di verificare la costante applicazione dei principi espressi nel Modello e nel Codice Etico nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi e dei relativi presidi procedurali è demandato all'OdV, quale organo a ciò espressamente preposto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve tempestive informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo della Società, nelle procedure e negli assetti operativi e gestionali della stessa.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché la revisione più recente del Modello sia tempestivamente implementata e comunicata senza indugio a tutti i Destinatari.

L'aggiornamento delle procedure interne funzionali all'attuazione del Modello può essere compiuto dalle funzioni a ciò preposte nell'ambito del SGI in coordinamento con l'OdV, il quale provvederà a darne informazione all'organo amministrativo della Società.

### *I rapporti tra Modello e Codice Etico*

Circet Italia ha adottato un proprio specifico Codice Etico volto a consolidare i principi di legalità e, più in generale, di correttezza nello svolgimento di tutte le sue attività e nella gestione di tutte le sue relazioni (interne ed esterne).

Il Codice Etico, in particolare, rappresenta l'impegno della Società nel perseguire i più elevati standard di moralità, oltre che di legalità. In effetti, la Società si è sempre prefissa di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile ma anche dei principi etici coerenti con la sua natura istituzionale ed i suoi scopi statutari nonché dei principi di deontologia professionale.

Perciò, indipendentemente da quanto prescritto dal Decreto, Circet Italia si è dotata di un proprio Codice Etico che ha la funzione di compendiare la "carta dei valori" e di indicare i canoni di

comportamento strumentali alla loro attuazione, costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nell'interesse della Società.

Per quanto riguarda i rapporti tra Modello e Codice Etico, la funzione di quest'ultimo, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo (entrambi generali), esula da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del Decreto).

Ciò nonostante, i dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati-presupposto e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei protocolli operativi e, come tali, devono essere rispettati ed applicati dai Destinatari del Modello. Di conseguenza, nei confronti di questi ultimi l'inosservanza dei canoni di comportamento enunciati nel Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni dei rispettivi sistemi disciplinari descritti nel paragrafo 8.

#### 4.3. Il Modello nel contesto di Circet Italia

La tabella sottostante, compilata alla luce delle attività di *risk assessment* condotte nel maggio del 2023, offre un prospetto sintetico della rilevanza, in relazione all'attività svolta dalla Società, degli illeciti amministrativi e dei relativi reati-presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 nonché degli strumenti adottati per la gestione dei profili di rischio ad essi connessi.

Codifica	Categoria di reati	Rilevanza della categoria di reati	Strumenti di prevenzione
<b>A</b>	<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale A
<b>B</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale B
<b>C</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale C
<b>D</b>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Non rilevante	Codice Etico
<b>E</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale E
<b>F</b>	<b>Reati societari</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale F
<b>G</b>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Non rilevante	Codice Etico
<b>H</b>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Non rilevante	Codice Etico
<b>I</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale I
<b>L</b>	Abusi di mercato	Non rilevante	Codice Etico
<b>M</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale M
<b>N</b>	<b>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale N
<b>O</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale O
<b>P</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale P

<b>Q</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale Q
<b>R</b>	<b>Reati ambientali</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale R
<b>S</b>	<b>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale S
<b>T</b>	Razzismo e xenofobia	Non rilevante	Codice Etico
<b>U</b>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Non rilevante	Codice Etico
<b>V</b>	<b>Reati tributari</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale V
<b>W</b>	Contrabbando	Non rilevante	Codice Etico
<b>X</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale X
<b>Y</b>	Delitti contro l'incolumità pubblica e contro l'industria e il commercio commessi nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva	Non rilevante	Codice Etico
<b>Z</b>	<b>Reati transnazionali</b>	<b>Rilevante</b>	Codice Etico Parte Speciale Z

Al fine di perfezionare l'adozione del Modello, la Società, ove già non sia avvenuto, si dota di:

- strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati ai principi generali di conoscibilità all'interno e di specifica e formale individuazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuite a ciascuna funzione;
- procedure operative interne aventi le caratteristiche di (i) adeguata formalizzazione e diffusione nell'ambito delle strutture coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nella stessa (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- strumenti di controllo e monitoraggio, con controlli finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e con attività di monitoraggio finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure nonché alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli.

Nella predisposizione ed aggiornamento del Modello si è tenuto conto dei presidi esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati-presupposto e strumenti di controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le policy, i manuali e le procedure che compongono il SGI<sup>15</sup> e, in particolare:

- il Codice Etico di Circet Italia;
- il sistema di deleghe e procure;
- le policy e prassi in materia di conferimento dei poteri;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alle strutture gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendali;
- le Politiche, i Manuali, le PG e le IO che compongono il SGI.

Il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. 231/01, si inserisce quindi nel più ampio sistema di gestione e di controllo costituito principalmente dal complesso di normative interne già in essere in Circet Italia.

---

<sup>15</sup> A tale riguardo, il citato Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ANCE, pag. 38, sottolinea come *“in presenza di un sistema gestionale certificato come conforme ad una o più delle norme [tecniche di riferimento, n.d.r.], il Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati può essere efficacemente realizzato individuando ed indicando, per ogni protocollo previsto dalle Disposizioni speciali [...], il riferimento alla specifica procedura del sistema di gestione integrato che già include tale protocollo”*.



## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/01 dispone, con riferimento all'azione dei soggetti apicali, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Inoltre, sebbene non esista un riferimento legislativo espresso in relazione all'azione dei sottoposti all'altrui direzione, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato l'art. 7, quarto comma, lett. a), D.Lgs. 231/01 richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

In ottemperanza a tali previsioni, pertanto, la Società istituisce un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla propria specifica attività ed ai relativi profili giuridici.

### 5.1. Requisiti di eleggibilità

In relazione alla centralità e delicatezza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, tutti i membri dello stesso devono essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che:

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 159/11 (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”*);
- siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. ed anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
  - per qualunque delitto non colposo;
- siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 e ss. c.p.p., ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### 5.2. Requisiti funzionali e composizione

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo ed in ossequio alle previsioni del Decreto, ogni componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come di ciascuno dei suoi componenti, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo ad esso demandata.

Dal momento che l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nell'operatività della Società, dei presidi di controllo in essere, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantirne l'autonomia da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque funzione della Società ed in particolare da parte dei vertici operativi, soprattutto considerando

che la funzione esercitata si esprime anche nel vigilare sull'attività degli stessi organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società al di fuori di ogni linea gerarchica e risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantirne l'autonomia il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse della Società in numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli ed approva, nel contesto di formazione del budget di spesa, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dallo stesso OdV, della quale quest'ultimo può autonomamente disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (ad es. consulenze specialistiche, audit, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in funzione dei compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere al meglio tali compiti. Conseguentemente, ciascun componente non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società.

Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire incarichi di tipo operativo all'interno di Circet Italia o di altra società od ente ad del Gruppo Circet;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o vertici comunque denominati di Circet Italia o di altra società od ente del Gruppo Circet;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi, ad esempio per l'intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni professionali od economiche – fatta eccezione per i rapporti di lavoro dipendente e le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'OdV e/o di supporto all'Organismo stesso – con la Società o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio della persona, anche alla luce di un'accorta valutazione della sua condizione patrimoniale soggettiva.

- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività di controllo e consulenziali allo stesso demandate.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza (oltre, come già evidenziato, all'autonomia dello stesso) è garantita dall'attribuzione al medesimo di uno specifico budget di spesa che può essere impiegato anche per acquisire all'esterno dell'ente, laddove necessario, competenze ulteriori rispetto a quelle proprie dei relativi componenti.

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come “incessante operatività”, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un OdV composto esclusivamente da membri interni all’ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una compromissione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l’Organismo stesso.

Ciò nondimeno, l’attività dell’OdV non può e non deve limitarsi ad incontri periodici dei suoi componenti ma essere organizzata in base ad un apposito piano di attività ed alla costante azione di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell’ente.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Circet Italia ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni, individuati come segue:

- il Presidente deve essere un soggetto esterno alla Società, in possesso di comprovata esperienza in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 e di diritto penale o, in alternativa, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente;
- il membro esterno deve essere in possesso di comprovata esperienza in materia societaria e di economia e organizzazione aziendale e può essere individuato anche in uno dei componenti del Collegio Sindacale;
- il membro interno deve essere un esponente aziendale privo di compiti operativi, dotato di una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantirne la massima autonomia ed indipendenza possibile e possedere competenze specifiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente ovvero in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 e di diritto penale, in termini complementari rispetto alle professionalità proprie del Presidente.

L’eventuale esercizio della prevista facoltà di avvalersi di competenze esterne all’Organismo di Vigilanza comporta, per il soggetto esterno utilizzato a supporto, l’obbligo di riferire allo stesso OdV in merito alla propria attività.

### 5.3. Nomina, revoca, decadenza, rinuncia e sostituzione

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera adottata dopo aver verificato, anche tramite dichiarazione scritta in proposito rilasciata da ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti e motivata (quantomeno) in ordine ai criteri sulla base dei quali siano stati individuati e designati i membri esterni da incaricare.

Dopo l’accettazione formale dell’incarico, la nomina dell’OdV è resa nota a tutti i livelli della Società tramite comunicazione interna.

I componenti dell’OdV rimangono in carica per tre anni dalla data della loro nomina e sono rieleggibili.

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza cessa dal proprio ruolo per revoca, sopravvenuta incapacità, rinuncia o morte.

La revoca dell’incarico di componente dell’OdV può essere disposta esclusivamente con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione per uno o più dei seguenti motivi:

- perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- inadempimento degli obblighi inerenti all’incarico affidato;
- mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo a ciascun componente dell’OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l’eventuale perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Costituisce causa di decadenza, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico per qualsiasi motivo, compresa l’applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell’OdV può rinunciare in qualsiasi momento all’incarico dandone comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di revoca, decadenza, rinuncia o morte di uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla sostituzione dei medesimi. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l’intero OdV, il componente nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

#### 5.4. La collocazione organizzativa

L’art. 6 D.Lgs. 231/01 richiede che l’Organismo di Vigilanza sia interno alla Società e partecipi dell’organigramma. Soltanto in tal modo lo stesso può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l’inerenza dell’OdV può garantirne la necessaria continuità di azione.

Come anticipato, l’Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della gestione di flussi informativi costanti con tale organo di vertice.

Al fine di garantirne l’indipendenza anche dallo stesso Consiglio di Amministrazione, tuttavia, l’Organismo di Vigilanza è altresì tenuto al rispetto di appositi obblighi informativi verso il Collegio Sindacale.

#### 5.5. Le funzioni

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come sopra individuati;
- sull’efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla concreta attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull’aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute, di cambiamenti sopravvenuti nella struttura e/o nell’organizzazione del lavoro, nelle attività svolte dalla Società o del quadro normativo di riferimento.

L’OdV ha, altresì, il compito di stimolare l’adozione di iniziative formative volte a garantire la diffusione e la conoscenza del Modello a tutti i livelli e di monitorarne i risultati.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Modello, l'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti.

## 5.6. Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività della Società e livello del personale e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le sedi, i locali, le Funzioni e gli Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita e, rispettivamente, adempie nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori nonché ai soggetti che ricoprono ruoli-chiave in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (Datori di Lavoro, delegati, RSGI, RSPP, ecc.);
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a consulenti, partner della Società ed in genere a tutti i Destinatari del Modello;
- nel rispetto di quanto infra previsto al riguardo, proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie iniziative sanzionatorie a fronte di riscontrate violazioni del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;

- definire, in accordo con il CPO, il RSGI e la FDC, i programmi di formazione del personale nell’ambito delle tematiche di cui al D.Lgs. 231/01;
- presentare, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi infra precisati;
- nel caso in cui si verificano fatti gravi rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e, nell’ambito dell’attività di reporting, il Collegio Sindacale.

## 5.7. Flussi informativi

### *Reporting dell’OdV*

Al fine di garantire l’efficacia ed effettività del Modello, è innanzitutto indispensabile che l’Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con i vertici aziendali.

In particolare, l’OdV ha due linee di reporting:

- la prima, su base occasionale e specifica, verso il Consiglio di Amministrazione qualora siano emerse eventuali violazioni del Modello e/o del D.Lgs. 231/01;
- la seconda, su base periodica annuale, verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con una relazione riportante quantomeno:
  - una sintesi delle attività e dei controlli svolti dall’OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
  - le segnalazioni ricevute in merito ad eventuali violazioni del Modello ed i risultati delle verifiche in proposito effettuate;
  - i procedimenti disciplinari attivati su proposta dell’OdV e le eventuali sanzioni conseguentemente applicate;
  - una valutazione generale del Modello e dell’effettivo funzionamento dello stesso;
  - una sintesi del report periodicamente predisposto dalla Funzione HSEQ in materia di sicurezza del lavoro al fine di consentire al C.d.A. la necessaria attività di controllo;
  - il rendiconto delle spese sostenute e la proposta di budget per il periodo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV. Del pari, l’OdV ha a sua volta facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi Sociali per motivi urgenti.

Gli incontri con gli Organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV e dagli Organi di volta in volta interessati.

L’OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il CPO, il RSGI e la FDC, in ordine alla formazione del personale;
- congiuntamente con il CPO e con il General Counsel, per i procedimenti disciplinari;
- con il CFO, in ordine al controllo dei flussi finanziari e di tutte le attività, anche amministrative, che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la FDC, in ordine alle attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

- con il Responsabile del SGSL, in ordine alle attività antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- con il Responsabile del SGA, in ordine alle tematiche ambientali.

#### *Flussi informativi verso l’OdV*

D’altro lato, l’effettivo e corretto esercizio delle attività di controllo e di vigilanza affidate all’Organismo di Vigilanza presuppone necessariamente che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso l’Organismo stesso.

In altri termini, è indispensabile che l’Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

In particolare, gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali ovvero ulteriormente identificate dall’Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o, rispettivamente, che saranno definiti dall’Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza riguardano, altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione di qualsivoglia genere, purché attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e/o al rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicate all’OdV:

- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l’insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello;
- gli audit di committenti od enti certificatori;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità pubblica dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- i verbali delle visite ispettive, i provvedimenti e le richieste pervenuti dall’ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, Guardia di Finanza, Carabinieri, ANAC ed altre Pubbliche Autorità in relazione ad attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano potenziali responsabilità per ipotesi di reato rilevanti ai sensi del Decreto.

I flussi informativi da e verso l'OdV sono gestiti in via esclusiva attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:

**circetitalia231@gmail.com**

L'accesso a tale indirizzo e l'utilizzo dello stesso sono consentiti ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, a tal fine dotati di apposite credenziali di accesso loro esclusivamente riservate.

L'Organismo di Vigilanza predispone e, ove necessario, aggiorna un "Documento Flussi Informativi" nel quale sono sinteticamente e complessivamente individuate le comunicazioni al medesimo dovute e la relativa periodicità.

Al fine di garantire la miglior efficienza dei flussi informativi, tale documento viene consegnato ai responsabili della gestione degli stessi in modo da fornire loro una rappresentazione chiara e puntuale degli adempimenti loro richiesti.

### 5.8. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio informatico o cartaceo per un periodo di 10 anni. Ferma restando la riservatezza delle segnalazioni e dell'identità dei relativi autori, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV esclusivamente previa autorizzazione espressa dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai sensi di legge.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna i criteri e le condizioni di accesso al proprio archivio nonché le modalità di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni ivi custoditi, nel rispetto della normativa vigente.

A cura del personale interessato, la documentazione relativa ai processi sensibili prevista nel Modello o nelle procedure dallo stesso richiamate è conservata in conformità a quanto previsto dalla procedura "PG02 – Gestione delle registrazioni SGI".

## 6. SEGNALAZIONI (c.d. *WHISTLEBLOWING*)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/01 e dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. 24/23, Circet Italia ha attivato appositi canali di segnalazione che consentono a chiunque di segnalare eventuali violazioni o condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto ovvero violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A tal fine, nell'ambito del SGI la Società ha adottato ed implementato la procedura "PG12 Gestione Segnalazioni", i cui contenuti devono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, individuando nell'Organismo di Vigilanza il gestore delle segnalazioni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 5 D.Lgs. 24/23, il gestore delle segnalazioni deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo alla stessa, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La predetta procedura deve essere esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro e, anche al fine di renderla accessibile a coloro che non frequentano i luoghi di lavoro, deve essere pubblicata in una sezione dedicata del sito internet della Società.

A norma dell'art. 6, co. 2, lett. c), del Decreto, degli artt. 12 e 16-20 D.Lgs. 24/23 e, in ogni caso, in perfetta sintonia con i principi etici ai quali la Società intende ispirarsi nella gestione dell'attività d'impresa, è assicurata la più assoluta riservatezza in merito alle segnalazioni ed all'identità degli autori delle stesse, fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 24/23, ogni trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le informazioni a qualunque titolo raccolte saranno conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data dell'esito della procedura di segnalazione.

In nessun caso l'autore di una segnalazione potrà subire ritorsioni di sorta (nell'accezione di cui all'art. 17 D.Lgs. 24/23) per motivi direttamente od indirettamente riconducibili alla presentazione della segnalazione stessa.

Il mancato rispetto delle garanzie, dei divieti e delle tutele assicurate in favore degli autori delle segnalazioni e, rispettivamente, la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si

rivelino false costituiscono illecito disciplinare sanzionabile in conformità a quanto in proposito previsto nel successivo paragrafo 8.

## 7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

### *Principi generali*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Circet Italia garantire che tanto le risorse già presenti in azienda quanto quelle che verranno inserite in futuro maturino un'adeguata conoscenza delle regole di condotta contenute nello stesso, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento di ciascuno nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con il CPO, il RSGI e la FDC nonché con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Destinatari deve:

- essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari coinvolti e del livello di rischio dell'area in cui operano;
- garantire la tracciabilità delle iniziative formative adottate e delle presenze dei relativi partecipanti;
- prevedere una verifica del livello di apprendimento di ciascun partecipante e del livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative e di migliorare quelle in corso anche attraverso commenti e suggerimenti su forme, contenuti, materiale, ecc.

### *Diffusione presso gli Organi societari*

I componenti del Consiglio di Amministrazione, con la delibera di approvazione ed adozione del Modello, ne prendono diretta cognizione.

Copia integrale del Modello è altresì consegnata senza ritardo al Collegio Sindacale e ad ogni altro Organo sociale statutariamente previsto nonché al/i soggetto/i incaricato/i di effettuare la revisione contabile/legale.

Ciascuno dei predetti Destinatari – ad eccezione dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale presenti alla seduta in occasione della quale è stata adottata l'ultima revisione del Modello – è tenuto a restituire all'OdV, che ne cura l'archiviazione, una dichiarazione firmata per presa visione ed impegno ad osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

### *Diffusione presso i dipendenti ed i lavoratori para-subordinati, somministrati, distaccati*

Una copia integrale del Modello è consegnata a tutti i responsabili delle funzioni e degli uffici di sede ed a tutti i direttori operativi, i quali sono tenuti a restituire all'OdV, che ne cura l'archiviazione, una dichiarazione firmata per presa visione ed impegno ad osservare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

I contenuti precettivi del Modello sono portati a conoscenza dei dipendenti della Società e dei lavoratori che prestano la propria attività in favore della stessa secondo modalità diverse dal rapporto di lavoro subordinato mediante pubblicazione nella rete interna aziendale ovvero con altri mezzi equivalenti ai fini della validità della comunicazione, informazione e pubblicità endo-aziendale.

Le parti del Modello operativamente rilevanti in relazione alle mansioni lavorative svolte da tali Destinatari formano oggetto di una specifica e documentata attività di informazione e formazione per classi omogenee di lavoratori, curata con il contributo dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle funzioni/aree interessate.

*Diffusione presso i soggetti terzi*

Il Codice Etico e, se necessario od opportuno, le parti del Modello rilevanti in relazione al rapporto che lega il singolo soggetto esterno alla Società sono resi noti agli interessati con i mezzi ritenuti concretamente più idonei a garantire l'effettiva conoscenza ed il puntuale rispetto dei relativi contenuti.

In ogni caso, i contratti conclusi con i Soggetti Esterni prevedono espressamente l'impegno della controparte a prendere visione del Codice Etico e, se del caso, degli estratti del Modello messi a loro disposizione e ad uniformare il proprio comportamento alle relative prescrizioni.

I Soggetti Esterni che, alla data di adozione della presente revisione, intrattengano già rapporti contrattuali con la Società e non vi abbiano ancora provveduto sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione scritta in tal senso.

